



COMUNE di SAN FRATELLO
Città Metropolitana di Messina

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
del 23 maggio 2019 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 8 del 12 novembre 2019

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE "LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO".

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di novembre alle ore 11:30 e seguenti, nella Sede comunale, il Commissario straordinario di liquidazione, nella persona del dr Giuseppe TORRE, assistito dal segretario del Comune di San Fratello, dr. Enrico SPALLINO

Il Commissario straordinario di liquidazione

Premesso

Che il Comune di San Fratello, con deliberazione, esecutiva, n. 1 del 21 marzo 2019, adottata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 246 T.U.EE.LL, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

Che con D.P.R. in data 23 maggio 2019 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Che in data 13 giugno 2019 il suddetto decreto è stato notificato al Commissario straordinario di liquidazione Dott. Giuseppe TORRE;

Che in data 18/06/2019 il dr. Giuseppe Torre, nella qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione, in conformità a quanto prescritto dall'art. 252 del T.U.EE.LL. si è regolarmente insediato presso la Sede municipale del Comune di San Fratello;

- che in base all'art. 252 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il **31 dicembre 2018**, stante che l'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'esercizio 2018, e conseguentemente provvede alla:

- rilevazione della massa passiva;
- acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- liquidazione e pagamento della massa passiva;

- che la fase di riscossione delle entrate comunali ed, in generale, dei residui attivi vantati dall'Ente riveste carattere di particolare importanza per il Comune di San Fratello e ciò, anche al precipuo scopo di individuare azioni volte ad agevolare i pagamenti da parte dei contribuenti;
- che le attività di cooperazione e controllo da parte del Comune devono essere effettuate nell'ottica della cosiddetta *tax compliance*, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, favorendone per quanto possibile il ricorso a tali strumenti;

CONSIDERATO che:

- il ravvedimento operoso rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di consolidare le entrate e ridurre il potenziale contenzioso, sia per il cittadino debitore, considerata la possibilità di regolarizzare le proprie violazioni con una riduzione delle sanzioni;

DATO ATTO che:

- l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate anche tributarie;
- l'art. 50 della legge 27 dicembre del 1997, n. 449, prevede *che* nell'esercizio delle proprie potestà di tipo normativo secondario, in materia di disciplina delle entrate erariali locali, anche tributarie, i Comuni possono prevedere specifiche disposizioni atte a semplificare i procedimenti di accertamento, oltre alla possibilità di ridurre le sanzioni;
- l'art. 3, comma 133 lett. l) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto l'osservanza della *"previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità delle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinato da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva"*;
- il d. lgs. n. 472 del 1997 recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, all'art. 13 disciplina i casi di ravvedimento da parte dei soggetti che hanno commesso violazioni;

RILEVATO che:

- appare opportuno disciplinare in apposite Linee guida le procedure di dettaglio dell'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

VISTI:

- lo schema delle "Linee guida per l'applicazione del Ravvedimento Operoso", che si compone di n. 6 articoli, nel testo allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI, ALTRESÌ:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 149 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che riconosce a favore del Comuni autonomia finanziaria e di normazione secondaria in materia di entrate in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 dei D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia normativa secondaria in favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 3, comma 133, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n.662;
- l'art. 13, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- il vigente Regolamento comunale delle entrate patrimoniali
- l'art. 255, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 36 del D.L. 50/2017 (convertito con Legge 96/2017)
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

VISTI i pareri di regolarità amministrativa e tecnica allegati al presente atto e che di esso costituiscono parte integrante e sostanziale

Delibera

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono riportati, di:

- 1) - approvare** l'allegato "*Linee guida per l'applicazione del ravvedimento operoso*";

2) - **dare atto** che la deliberazione e le allegate Linee guida, saranno pubblicati sul sito Internet istituzionale del Comune di San Fratello;

3) - **di dare atto**, altresì, che attraverso detto strumento, oltre a garantire la semplificazione e la funzionalità delle procedure di riscossione e gestione dei residui attivi si garantisce, in concreto, il coinvolgimento dell'Ente locale e la sua funzione di supporto necessario, anche in termini conoscitivi, all'attività del Commissario Straordinario di Liquidazione;

4) - **di precisare**, inoltre, che tali modalità consentono, peraltro, di avere piena certezza, da parte dell'OSL, circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento da portarsi a compimento pur sempre in cooperazione con l'Ente Locale;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i., e della L .R. 44/1991 e s.m.i. a cura dell'Amministrazione comunale.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria:

al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale;

a S.E. Prefetto di Messina;

alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Sicilia;

alla Corte dei Conti - Procura Regionale per la Sicilia;

al Revisore dei Conti del Comune di San Fratello, dr. Alfonso MUNDA

al Sindaco del Comune di San Fratello dr. Salvatore SIDOTI PINTO

al Presidente del Consiglio Comunale MORELLO Benedetta

al Segretario Comunale del Comune di San Fratello dr. Enrico Spallino

al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune

San Fratello, li 12/11/2019

Il Segretario Comunale
Dr. Enrico SPALLINO

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
dr. Giuseppe TORRE



COMUNE di SAN FRATELLO
Città Metropolitana di Messina

LINEE GUIDA

PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 1 - Oggetto delle Linee guida

Articolo 2 - Violazione per omesso o parziale pagamento

Articolo 3 - Violazione per omessa o infedele dichiarazione

Articolo 4 - Perfezionamento del ravvedimento

Articolo 5 - Cause ostative al ravvedimento

Articolo 6 - Disposizioni finali ed efficacia

Approvato con delibera n.8 del 12/11/2019 del Commissario Straordinario di Liquidazione

Articolo 1 – Oggetto del Linee guida

1. Le presenti Linee guida adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono relative all'applicazione della riduzione della sanzione conseguente alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazione commessa in materia di tributi locali in conformità alle vigenti disposizioni tributarie statali.

Articolo 2 - Violazione per omesso o parziale pagamento

1. In caso di parziale od omesso versamento del tributo, non dipendente dall'obbligo di dichiarazione, le sanzioni sono ridotte:

- a) ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni successivi dalla data di scadenza del pagamento;
- b) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del versamento;
- c) ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
- d) ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro un anno dalla data dell'omissione o dell'errore;
- e) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata- entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- f) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata oltre due anni dall'omissione o dall'errore ed entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

Articolo 3 - Violazione per omessa o infedele dichiarazione

1. Nel caso di omissione dell'obbligo di presentazione o di infedele dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- a) ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata senza errori e omissioni con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per il regolare adempimento;
- b) ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine per il regolare adempimento;
- c) ad 1/6 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

Articolo 4 - *Perfezionamento dei ravvedimento*

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, oltre il pagamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente Linee guida;
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 3 delle presenti Linee guida, contestualmente al ravvedimento operoso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione omessa o la dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento;
3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui alle presenti Linee guida non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Articolo 5 - *Cause ostative al ravvedimento*

1. La sanzione si applica in misura ridotta a condizione che non sono stati notificati atti di liquidazione e/o di accertamento;
2. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di liquidazione e/o di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 6 - *Disposizioni finali ed efficacia*

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate tutte le eventuali precedenti norme e direttive comunali, in materia di ravvedimento operoso;
2. Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida si applicano le disposizioni di legge in materia;
3. Le presenti Linee guida entrano in vigore dalla data della loro definitiva approvazione da parte del Commissario Straordinario di Liquidazione e restano comunque applicabili anche agli accertamenti eventualmente già notificati per i quali, a tutt'oggi, non sia ancora scaduto il termine per l'impugnazione innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Enrico Spallino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Dott. Giuseppe Torre

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Enrico Spallino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 12-11-2019

- 7. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
- 8. Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi:

dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;

Art. 16 L.R. n. 44/1991

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Enrico Spallino